

**Tribunale penale di Varese – Sentenza del 21.3.2006. Giudice dr. O. Muscato.  
La contraffazione delle opere d'arte. I cd. "multipli".**

*La sentenza affronta la questione della configurabilità del reato di cui all'art. 178 del D.Lvo 22.1.2004 n. 42 (già art. 127 del D.L.vo 29.10.99 n. 490), che sanziona la contraffazione delle opere d'arte in genere, sotto il profilo della condotta consistente nell'illecita riproduzione e messa in circolazione come autentici di esemplari abusivamente riprodotti di opere grafiche della specie serigrafie.*

*In particolare la sentenza si propone di individuare i parametri concreti attraverso i quali può configurarsi il reato in questione con riguardo alla produzione e alla immissione sul mercato dei c.d. "multipli", ovvero delle riproduzioni di opere di artisti "tirate" in più esemplari, secondo una prassi commerciale assai diffusa e che ha trovato ampio sviluppo nelle aste televisive di oggetti d'arte.*

*La peculiarità dei cd. "multipli" risiede nella loro genesi da un procedimento (quale, ad esempio, la serigrafia) consistente nella stampa, su un foglio o su una tela, da una matrice predisposta dall'artista.*

*Tale procedimento fa sì che l'opera non possa definirsi "autentica" in quanto direttamente prodotta dall'artista (il che non è, posto che la riproduzione avviene a cura dello stampatore), ma solo in quanto promanante da una matrice (questa sì) creata dall'artista.*

*Individuati i requisiti richiesti per l'autenticità dei cd. "multipli", la peculiarità della fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale ha consentito di ravvisare il reato alla stregua di una molteplicità di elementi di fatto specificamente individuati nella motivazione.*

*Non risultano precedenti giurisprudenziali che trattino ex professo l'argomento.*

## **FATTO E DIRITTO**

In data "omissis" il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Varese emetteva decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di "omissis" e di "omissis" per rispondere dei reati di cui in rubrica.

Alla prima udienza si costituiva ritualmente parte civile "omissis", nella sua qualità di legittimo erede del "omissis" e soggetto danneggiato dal reato in contestazione.

Nel corso dell'udienza del giorno "omissis", ammesse le prove dedotte dalle parti, si procedeva all'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei testi "omissis" (M.llo in servizio presso il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico – Nucleo di "omissis") e "omissis".

All'odierna udienza l'imputato "omissis" rilasciava dichiarazioni spontanee, ammettendo di avere – su espresso incarico della "omissis" – realizzato alcune "riproduzioni" da quadri originali del "omissis", di proprietà della stessa "omissis" e da

questa fornitigli, tuttavia negando che si trattasse di “stampe autentiche”, affermando, al contrario, trattarsi di mere “copie o poster”.

Dal canto suo l'imputata “*omissis*” – contumace – faceva pervenire tramite il proprio difensore, che ne dava lettura in udienza, una dichiarazione scritta ove si ribadiva la natura di “semplici copie” delle riproduzioni in questione.

Quindi le parti rassegnavano le conclusioni di cui sopra.

Occorre premettere che il processo *de quo* scaturisce da una più ampia indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Varese volta a perseguire il fenomeno della falsificazione e vendita di grafiche del pittore “*omissis*”.

In tale contesto gli operanti (militari dei CC. in servizio presso il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico di “*omissis*”) davano esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro, emesso dalla suddetta Procura, recandosi in data “*omissis*” presso la stamperia di “*omissis*”.

Nell'occasione i militari rinvenivano (unitamente a svariato materiale riconducibile al pittore “*omissis*”, che veniva sequestrato) n. “*omissis*” serigrafie raffiguranti soggetti del “*omissis*”, nonché vari cartoncini riproducenti una dichiarazione a firma del “*omissis*”, datata “*omissis*”, ove si dichiarava che la signora “*omissis*” era l'unica autorizzata a riprodurre le opere con, in calce, l'indicazione dell'autore nonché del titolo, tecnica, colori, tiratura, formato e numero di esemplare dell'opera serigrafica.

Procedevano, quindi, a prelevare un esemplare per ogni soggetto, al fine di approfondire le indagini in ordine alla legittimità dell'attività di riproduzione dell'opera del “*omissis*” e farlo analizzare dal responsabile dell'archivio “*omissis*” in persona di “*omissis*”.

Avuta conferma della illiceità dell'attività in corso, gli operanti ritornavano in data “*omissis*” presso la stamperia del “*omissis*”, ove non rinvenivano più le opere serigrafiche in questione.

Tuttavia rinvenivano (e sequestravano):

- un documento di trasporto n. “*omissis*” datato “*omissis*” promanante dalla ditta del “*omissis*” ed avente come destinatario “*omissis*”, riguardante n. “*omissis*” “stampe” di vario formato;
- una fattura n. “*omissis*” in pari data, sempre promanante dalla ditta del “*omissis*”, emessa nei confronti di “*omissis*” ed avente ad oggetto le n. “*omissis*” “stampe” di cui sopra per l'importo complessivo di “*omissis*”;
- una ricevuta di versamento in conto corrente relativa all'importo di “*omissis*” a favore della ditta del “*omissis*” effettuata in data “*omissis*”.

Tanto premesso, occorre innanzitutto rilevare come – nell'ambito del noto contenzioso che in sede civile ha contrapposto “*omissis*” a “*omissis*” ed avente ad oggetto l'eredità del “*omissis*” – sia stato definitivamente acclarato come “*omissis*”, in quanto figlio adottivo ed erede legittimo del “*omissis*”, fosse l'esclusivo titolare dei diritti di utilizzazione economica delle opere del pittore, ivi compresa la facoltà di riproduzione e diffusione delle stesse (cfr. le sentenze prodotte dalla Parte Civile).

Va, altresì, evidenziato come il reato di cui all'art. 127 del D.L.vo 29.10.99 n. 490, contestato agli imputati, da un lato si ponga in totale continuità normativa e punitiva con quello di cui all'art. 178 D.Lvo 22.1.2004 n. 42 attualmente vigente (posto che le due norme hanno identico precetto ed eguale sanzione), dall'altro preveda e sanzioni una pluralità di condotte tra le quali la riproduzione al fine di profitto di un'opera grafica (cfr. comma 1 lett. a) e l'immissione in circolazione o in commercio, come autentici, di esemplari riprodotti di opere di grafica (comma 1 lett. b).

Il bene giuridico protetto dalla legge in questione consiste nella tutela della regolarità ed onestà degli scambi nel mercato degli oggetti d'arte unitamente a quello individuato nella c.d."fede pubblica" (per la plurioffensività del reato con riguardo a talune delle fattispecie ivi contemplate: cfr. Cass. pen. sez. III, 25.2.2000 n. 4084).

Orbene, nel caso di specie appare indubbio che l'attività posta in essere dallo stampatore integri una condotta di illecita riproduzione e messa in circolazione - come autentiche - di opere grafiche e, in specie, di serigrafie abusivamente riprodotte.

Occorre premettere che per "serigrafia" si intende un procedimento di stampa consistente nel distendere l'inchiostro su un tessuto a trama finissima (c.d. "matrice"), preparato in modo che l'inchiostro filtri attraverso la trama solo in corrispondenza delle parti da stampare. La stampa può avvenire indifferentemente su un foglio o su una tela.

Tale tecnica ha trovato nell'ultimo decennio ampia diffusione in relazione alla immissione sul mercato dell'arte dei c.d."multipli", ovvero di riproduzioni di opere di artisti "tirate" in più esemplari.

La pratica commerciale prevede che l'opera grafica debba rispettare alcuni canoni.

In particolare la matrice deve essere predisposta materialmente dall'artista, ovvero preparata da altri secondo le sue direttive e sotto la sua diretta vigilanza. Solo in tal modo, infatti, l'opera grafica può essere ricondotta all'attività creativa dell'artista ed essere annoverata tra le opere rientranti nel complesso della sua produzione.

Inoltre in calce all'opera o sul retro della stessa deve apparire la firma dell'artista, il numero che contraddistingue ciascuna copia (es.: 20/100 per contraddistinguere il ventesimo esemplare a fronte di una tiratura di cento), la tecnica utilizzata (es.: litografia, serigrafia) e il soggetto raffigurato.

Infine la matrice, una volta esaurita la tiratura prevista, deve essere distrutta.

Tale prassi commerciale ha trovato conforto normativo nella tabella allegata al D.L. n. 41/95, conv. con mod. nella legge n. 85/95, ove tra gli "oggetti d'arte" risultano, tra le altre, annoverate le "incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico".

Per quanto attiene al caso in esame, va precisato che il Tribunale non ha potuto materialmente prendere visione di nessuna delle opere in questione, non essendo le stesse più state rinvenute in occasione del secondo accesso dei militari presso la

stamperia del “*omissis*”, né avendo l’autorità procedente ritenuto di dovere dar corso alla richiesta – tempestivamente avanzata dai CC. – di procedere ad attività di perquisizione e sequestro anche nei confronti della signora “*omissis*” (cfr. esame “*omissis*”).

Emerge, tuttavia, in forma pacifica che le opere sono state prodotte mediante la creazione di matrici riproducenti opere di pittura (quadri) del “*omissis*”; matrici realizzate presso la stamperia del “*omissis*” del tutto illegittimamente, posto che “*omissis*” era da tempo deceduto.

Soccorre, inoltre, la deposizione del teste M.Ilo “*omissis*”, che ha sottolineato che le opere (n. “*omissis*”) rinvenute nel corso del primo accesso presso la stamperia del “*omissis*” (in data “*omissis*”) costituivano serigrafie non autorizzate di opere del “*omissis*”, nel cui retro veniva apposta, a volte stampata in un cartoncino ivi incollato, altre volte impressa direttamente sul supporto di tela, la seguente dichiarazione autografa: ““*omissis*” è la sola autorizzata a riprodurre, a sua discrezione, tutte le mie opere, nei materiali che crederà opportuno (vetro, argento, oro, ecc.) (carta tela ceramica) per l’uso che crederà più opportuno”; segue: “Roma “*omissis*”” e la firma del pittore.

In calce a detta dichiarazione venivano indicati l’autore (““*omissis*”), il titolo dell’opera “*omissis*”, “*omissis*”, ecc.), la tecnica utilizzata (“serigrafia”), il numero dei colori impiegati, la tiratura, il formato, nonché il numero dell’esemplare. Il tutto come si evince dai cartellini rinvenuti presso la stamperia del “*omissis*” e dalla stessa descrizione delle n. opere prelevate dai CC. nel corso del primo accesso in data “*omissis*” e successivamente rammostrate al “*omissis*” (come da verbale di denuncia–querela in data “*omissis*” agli atti).

Orbene, pare al Tribunale indubbio che la condotta come sopra descritta integri la fattispecie delittuosa contemplata nell’art. 127 comma 1 lett. a) del D.L.vo 29.10.99 n. 490 (ora art. 78 comma 1 lett. a) D.Lvo 22.1.2004 n. 42).

Invero le serigrafie non solo sono state realizzate previa creazione di una falsa matrice (tale dovendosi considerare ogni matrice prodotta in assenza della preventiva autorizzazione e supervisione dell’artista), ma le stesse riportavano nel verso tutti gli elementi (firma dell’autore, titolo, tecnica, colori, tiratura, formato, numero d’esemplare) che nella prassi commerciale valgono a contraddistinguere i c.d. “multipli”. Il tutto in forma tale da indurre in errore l’acquirente, “il quale pensa che si tratta di un’opera autentica, di una serigrafia autentica” (cfr. “*omissis*”, pag. 27); tanto più alla luce della dichiarazione di “autenticità” (quale il comune cittadino può intendere la sopra citata “autorizzazione a riprodurre” a firma del pittore e a favore dell’imputata “*omissis*”) che pure veniva stampata sul retro delle opere.

Per certo non si è trattato di “copie o poster” (così come sostenuto dagli imputati e dalle Difese), tenuto altresì conto che per questi ultimi è universale il ricorso ai veloci ed economici procedimenti meccanici e fotomeccanici consentiti dalle attuali tecnologie, piuttosto che al procedimento serigrafico, che di per sé richiede una particolare abilità tecnica sia nella creazione della matrice sia nella successiva fase

della dispersione del colore e che, tuttavia, garantisce un risultato di ben altra qualità ed effetto visivo.

Pacifica è la responsabilità del “*omissis*”, ovvero di colui che, in qualità di titolare della stamperia, su espresso incarico della “*omissis*”, ha materialmente provveduto alla riproduzione delle opere e alla successiva messa in circolazione delle medesime mediante consegna alla committente.

L'imputata “*omissis*”, parimenti, risponde a titolo di concorrente nel reato, risultando *ex actis* che il “*omissis*” ha agito su suo espresso mandato (cfr. la missiva a firma “*omissis*” datata “*omissis*” – doc. 1 prodotto dalla difesa “*omissis*” - ove la stessa prega il “*omissis*” di riprodurre “qualche stampa presa dai quadri originali e di mia esclusiva proprietà”); incarico fedelmente eseguito, se è vero che le opere furono effettivamente recapitate alla stessa “*omissis*”, così come si evince dai riscontri documentali rinvenuti dai CC. nel corso del secondo accesso presso la stamperia e di cui si è in precedenza dato conto (documento di trasporto n. “*omissis*” datato “*omissis*” promanante dalla ditta del “*omissis*” ed avente come destinatario “*omissis*”; fattura n. “*omissis*” in pari data, sempre promanante dalla ditta del “*omissis*”, emessa nei confronti di “*omissis*” per l'importo complessivo di “*omissis*”; ricevuta di versamento in conto corrente relativa all'importo di l’“*omissis*” a favore della ditta del “*omissis*” effettuata in data “*omissis*”, ovvero tre giorni dopo l'emissione della fattura, con ogni evidenza attribuibile al pagamento effettuato dalla stessa “*omissis*”).

Appare indubbio che entrambi gli imputati abbiano agito col dolo (specifico) di “trarne profitto”: il “*omissis*” per ragioni prettamente commerciali ovvero dietro pagamento di un corrispettivo pari a “*omissis*”, la “*omissis*” al fine di disporre di un imponente numero di opere del “*omissis*” da potere all'occorrenza immettere sul mercato.

Possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche (ciascuno degli imputati accusa un solo precedente penale, risalente nel tempo).

Attesi i criteri di cui all'art. 133 c.p., tenuto in particolare conto del rilevante numero dei pezzi abusivamente “tirati”, si considera equa per entrambi la pena di “*omissis*” (p. b. anni “*omissis*” – 1/3 ex art. 62 bis c.p.).

Ricorrono, per entrambi i prevenuti, le condizioni di legge per la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Alla condanna conseguono le pene accessorie contemplate nei commi 2 e 3 dell'art. 127 del D.L.vo 29.10.99 n. 490 (ora art. 178 D.Lvo 22.1.2004 n. 42), come da dispositivo.

Con riguardo alle questioni civili, nell'impossibilità di provvedere nella presente sede alla quantificazione del danno, si pronuncia condanna generica, demandandone la quantificazione alla competente sede civile.

La domanda di provvisoria deve essere respinta.

Invero la giurisprudenza di legittimità e la stessa lettera della norma subordinano la concessione della provvisoria, a mente dell'art. 539 c. 2 c.p.p., al raggiungimento della piena prova del danno seppure nei limiti dell'ammontare della somma liquidata (cfr. Cass. pen. sez. V, 29.3.2001, n. 12634).

Orbene, dal dibattimento sono emerse profonde discrasie tra il teste “*omissis*” e la parte civile “*omissis*” circa il valore commerciale attribuibile alle opere serigrafiche del “*omissis*” (cfr. le rispettive deposizioni).

Né per certo ha giovato, sul punto, la mancata materiale disponibilità al processo delle riproduzioni (circostanza che ne avrebbe consentito la quantificazione del valore, in relazione ai plurimi parametri di valutazione delle opere serigrafiche), da un lato, in uno con la rinuncia della parte civile all’escussione del consulente dott. “*omissis*”, già indicato in lista al fine di deporre sul danno derivato dalla condotta oggetto di contestazione agli imputati (cfr. lista dep. in data “*omissis*”).

In ogni caso pare, in punto *de quo*, assorbente l’ulteriore rilievo che non è nemmeno stata raggiunta nel processo la prova che le settecento serigrafie, ancorché certamente commissionate dall’imputata “*omissis*” e alla stessa consegnate, siano state effettivamente da questa messe in circolazione, non essendo emerso alcun elemento certo in tal senso, complice ancora la mancata emissione del decreto di perquisizione e sequestro a carico della prevenuta.

Alla luce delle predette considerazioni, conseguono le statuizioni di cui al dispositivo (ivi compresa la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 541 c.p.p., come *infra* determinate).

**P.Q.M.**

“*omissis*”